



RISPOSTE DELLA COMMISSIONE EUROPEA

ALLA RELAZIONE SPECIALE DELLA CORTE DEI CONTI EUROPEA

Riforme del mercato del lavoro nei piani per la
ripresa e la resilienza

Indice

I. SINTESI DELLE RISPOSTE DELLA COMMISSIONE.....	2
II. RISPOSTE DELLA COMMISSIONE ALLE PRINCIPALI OSSERVAZIONI DELLA CORTE DEI CONTI EUROPEA.....	3
1. Contributo della riforma del mercato del lavoro nell'ambito dell'RRF alle sfide specifiche per paese.....	3
2. Progressi e risultati delle riforme del mercato del lavoro nell'ambito dell'RRF	4
III. RISPOSTE DELLA COMMISSIONE ALLE RACCOMANDAZIONI DELLA CORTE DEI CONTI EUROPEA	6
Raccomandazione 1 – Tener sufficientemente conto delle sfide principali identificate nelle RSP	6
Raccomandazione 2 – Far sì che le misure perseguano un insieme completo di traguardi e obiettivi.....	7
Raccomandazione 3 – Definire un metodo di valutazione dei risultati delle riforme	8
Raccomandazione 4 – Monitorare il contributo delle misure dell'RRF all'attuazione delle RSP...8	

Il presente documento contiene, in linea con l'articolo 265 del [regolamento finanziario](#), le risposte della Commissione europea alle osservazioni che figurano nella relazione speciale della Corte dei conti europea ed è da pubblicare unitamente alla relazione speciale.

I. SINTESI DELLE RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

La Commissione europea accoglie con favore la relazione speciale della Corte dei conti europea *Riforme del mercato del lavoro nei piani per la ripresa e la resilienza*. Questa relazione speciale è il primo audit che esamina specificamente il ruolo del dispositivo per la ripresa e la resilienza (*Recovery and Resilience Facility – RRF*) nel sostenere le iniziative di riforma in tutta l'UE, elemento fondamentale del modello dell'RRF. Essa fornisce una valutazione tempestiva del contributo delle riforme dell'RRF a un importante settore d'intervento e riconosce che le riforme sottoposte ad audit nei piani nazionali per la ripresa e la resilienza (PNRR) hanno finora raggiunto le realizzazioni attese¹.

La Commissione si compiace che la relazione speciale abbia rilevato che quasi tutti i piani per la ripresa e la resilienza contenevano riforme del mercato del lavoro² e, sulla base di un campione, osserva che le riforme del mercato del lavoro incluse nei PNRR hanno tenuto conto in buona parte o completamente del 40 % delle sfide strutturali del mercato del lavoro degli Stati membri, mentre hanno tenuto conto marginalmente del 26 % di tali sfide. Le riforme non hanno tenuto affatto conto di solo il 34 % delle sfide³. L'audit si è concentrato sulle riforme del mercato del lavoro, che rappresentano solo 5 dei 37 settori d'intervento delle RSP (raccomandazioni specifiche per paese). Il regolamento RRF non impone agli Stati membri di affrontare in modo specifico ciascuno dei 37 settori d'intervento delle RSP, né le problematiche del mercato del lavoro; piuttosto, tenendo conto anche della dotazione finanziaria, il piano di ciascuno Stato membro deve contribuire ad affrontare "tutte o un sottoinsieme significativo" delle RSP. Inoltre in questa fase la Commissione ha individuato 21 riforme relative principalmente alle politiche sociali, all'istruzione e alla formazione o alle competenze digitali in grado di avere anche un impatto sulle RSP per il mercato del lavoro e che non sono state incluse nell'analisi della Corte dei conti europea. Essa ricorda inoltre che anche le misure non specificamente dedicate a questi settori d'intervento possono contribuire ad affrontare le sfide relative al mercato del lavoro.

Tuttavia, sulla base dell'analisi della Corte dei conti europea, la Commissione ritiene che il modello unico dell'RRF volto a sostenere i piani nazionali contenenti sia riforme che investimenti abbia dato un impulso significativo alle riforme nazionali in tutta l'UE. Dal momento che gli investimenti non sono stati presi in considerazione in questo audit, ma sono fondamentali per affrontare determinati tipi di sfide pertinenti per il tema dell'audit (ad esempio il sostegno alle competenze o le misure di politica attiva del mercato del lavoro), la Commissione ritiene che la percentuale di sfide individuate nelle RSP affrontate dai PNRR sia ancora più elevata.

La Corte dei conti europea ha riscontrato che 25 delle 30 riforme incluse nel campione che dovevano essere completate entro la data limite dell'audit hanno raggiunto i rispettivi traguardi e obiettivi e, pertanto, le realizzazioni attese⁴. La Commissione accoglie inoltre con favore il fatto che i rappresentanti degli Stati membri che hanno partecipato ai colloqui della Corte dei conti europea abbiano riferito che *"il sostegno finanziario dell'RRF ha avuto un ruolo importante nel far sì che le riforme fossero effettivamente attuate, o attuate in quel momento"*⁵. La Commissione ritiene che tali risultanze confermino che il modello dell'RRF abbia portato sia a un aumento delle iniziative di

¹ Relazione speciale, sintesi, punto IV.

² Relazione speciale, punto 20.

³ Relazione speciale, punto 39 e sintesi, punto V.

⁴ Relazione speciale, punto 55.

⁵ Relazione speciale, punto 61.

riforma sia a un'accelerazione dei progetti di riforma precedentemente presi in considerazione negli Stati membri.

Per quanto riguarda l'osservazione della Corte dei conti europea nella relazione secondo cui finora sono disponibili solo informazioni limitate sui risultati e sull'impatto di tali riforme, compreso il loro impatto sulle raccomandazioni specifiche per paese del semestre europeo⁶, la Commissione ritiene che tale risultato non sia inaspettato e accoglie con favore il fatto che la relazione speciale riconosca anche che i risultati delle riforme strutturali (ad esempio l'adozione o il cambiamento di una legge) possono impiegare anni per essere avvertiti⁷. Riconoscendo questa dimensione temporale, il testo giuridico dell'RRF ha espressamente previsto che, invece di concentrarsi sui risultati, i traguardi e gli obiettivi misurino i progressi compiuti verso la realizzazione di una riforma o di un investimento specifici⁸. Su tale base gli orientamenti della Commissione agli Stati membri hanno anche specificato le caratteristiche fondamentali, in particolare il fatto che i traguardi e gli obiettivi dovrebbero essere basati su indicatori concordati, oggettivamente verificabili, chiari, realistici, solidi, realizzabili entro l'agosto 2026 e che "rimangono sotto il controllo dello Stato membro e non sono subordinati a fattori esterni quali le prospettive macroeconomiche o l'evoluzione del mercato del lavoro"⁹. Gli indicatori di risultato, pur essendo stati utilizzati in molti casi, non erano previsti né dalla base giuridica né dagli orientamenti della Commissione.

La Commissione prende atto delle conclusioni della relazione e ne terrà debitamente conto per il futuro.

II. RISPOSTE DELLA COMMISSIONE ALLE PRINCIPALI OSSERVAZIONI DELLA CORTE DEI CONTI EUROPEA

1. Contributo della riforma del mercato del lavoro nell'ambito dell'RRF alle sfide specifiche per paese

Nell'ambito del semestre europeo il Consiglio formula ogni anno una serie di "raccomandazioni specifiche per paese" (RSP), ciascuna delle quali contiene diverse "sfide" (o "sottoRSP") che individuano le problematiche strutturali che lo Stato membro deve affrontare. Nel valutare i PNRR la Commissione valuta se le riforme e gli investimenti contenuti negli stessi affrontino "tutte o un sottoinsieme significativo" delle sfide¹⁰. Ai fini di questa relazione speciale, la Corte dei conti europea ha selezionato le sfide individuate nelle RSP e le misure dei PNRR relative ai settori d'intervento del

⁶ Relazione speciale, sintesi, punti da VI a VIII.

⁷ Relazione speciale, punto 64.

⁸ Regolamento RRF, articolo 2, punto 4.

⁹ *Guidance to Member States – Recovery and Resilience Plans* (SWD(2021) 12), 22 gennaio 2021. pagg. 33-36.

¹⁰ Regolamento RRF, articolo 19, paragrafo 3, lettera b), e allegato V, punto 2.2: "se il piano per la ripresa e la resilienza è in grado di contribuire ad affrontare in modo efficace tutte, o un sottoinsieme significativo delle sfide, individuate nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese [...] rivolte allo Stato membro interessato o le sfide individuate in altri documenti pertinenti adottati ufficialmente dalla Commissione nell'ambito del semestre europeo".

mercato del lavoro e conclude che le riforme individuate hanno tenuto conto in buona parte o completamente, hanno tenuto conto marginalmente e non hanno tenuto affatto conto rispettivamente del 40 %, del 26 % e del 34 % delle sfide¹¹. La Commissione ritiene che si tratti di una percentuale ragionevole in linea con l'aspettativa dei colegislatori secondo cui si è tenuti ad affrontare almeno "un sottoinsieme significativo" di sfide, senza prevedere alcun requisito in merito ai settori che tali RSP devono coprire. La Commissione osserva inoltre che, essendo incentrata sulla politica del mercato del lavoro, la relazione riguarda solo 5 dei 37 settori d'intervento delle RSP. È possibile che gli Stati membri abbiano scelto di utilizzare l'RRF principalmente per affrontare altre sfide individuate nelle RSP al fine di soddisfare il criterio di "un sottoinsieme significativo", anche tenendo conto delle sfide specifiche dello Stato membro e della dotazione finanziaria, che differiscono notevolmente. Inoltre in questa fase la Commissione ha individuato 21 riforme supplementari relative principalmente alle politiche sociali, all'istruzione e alla formazione o alle competenze digitali in grado di avere altresì un impatto sulle RSP per il mercato del lavoro e che non sono state incluse nell'analisi della Corte dei conti europea.

Come osservato nell'introduzione, la relazione non prende inoltre in considerazione l'impatto degli investimenti dei PNRR, mentre si rileva che alcune sfide sono affrontate meglio ricorrendo agli investimenti piuttosto che alle riforme o a una combinazione di entrambi. La Commissione ha valutato ciascun PNRR in modo approfondito e nelle sue valutazioni pubbliche indica quali sono le RSP che il PNRR di ogni Stato membro contribuisce ad attuare¹². La Commissione osserva inoltre che gli Stati membri continuano a realizzare riforme e investimenti anche al di fuori del quadro dell'RRF.

La relazione speciale della Corte dei conti europea valuta inoltre se le riforme del mercato del lavoro individuate dagli auditor tengano conto dei principi del pilastro europeo dei diritti sociali¹³. Seppure si compiaccia del fatto che la Corte dei conti europea abbia riscontrato che la maggior parte delle riforme selezionate contribuisce ai principi del pilastro sociale dei diritti sociali, la Commissione osserva che non vi era alcun obbligo giuridico che stabiliva che ogni riforma dell'RRF attuasse uno specifico principio di tale pilastro, né che ognuno di tali principi fosse applicato da una misura dell'RRF. Dal momento che l'analisi si basa tuttavia su 98 riforme selezionate per la loro pertinenza per il mercato del lavoro, che rappresentano solo il 3 % delle misure dell'RRF (8 % delle riforme dell'RRF), la Commissione osserva che l'analisi non intende né consente di trarre conclusioni sulla misura in cui i PNRR nel loro complesso applicano i principi del pilastro europeo dei diritti sociali. La Corte dei conti europea sottolinea che tali principi sono solo lontanamente connessi al mercato del lavoro¹⁴. La Commissione osserva inoltre che anche molte altre riforme e investimenti inclusi nei PNRR possono contribuire ai principi del pilastro europeo dei diritti sociali.

2. Progressi e risultati delle riforme del mercato del lavoro nell'ambito dell'RRF

La relazione speciale della Corte dei conti europea osserva che circa tre quarti delle riforme dell'RRF non presentano "costi stimati"¹⁵. Secondo la Commissione, tale dichiarazione dimostra chiaramente

¹¹ Relazione speciale, punto 39.

¹² Tutte le valutazioni dei PNRR, pubblicate come documenti di lavoro dei servizi della Commissione, sono disponibili sul sito web della Commissione dedicato all'RRF, cfr. https://commission.europa.eu/business-economy-euro/economic-recovery/recovery-and-resilience-facility/country-pages_it.

¹³ Relazione speciale, punti da 45 a 50.

¹⁴ Relazione speciale, punto 49.

¹⁵ Relazione speciale, punti 58 e 59.

il valore aggiunto dell'RRF e che quest'ultimo ha incentivato gli Stati membri a impegnarsi ad attuare riforme anche in assenza di finanziamenti diretti per le stesse. Dal momento che gli Stati membri hanno dovuto includere sia gli investimenti sia le riforme nei rispettivi PNRR per ricevere una valutazione positiva da parte della Commissione, i 27 PNRR comprendono oltre 1 100 riforme, la maggior parte delle quali riguardano miglioramenti giuridici o amministrativi significativi. Tutte le riforme e gli investimenti dei PNRR, indipendentemente dai costi inizialmente stimati, sono accompagnati da traguardi e obiettivi precisi che devono essere attuati per sbloccare i fondi dell'RRF. Le tempistiche previste nella decisione di esecuzione del Consiglio sono solo indicative e spetta in ultima analisi allo Stato membro decidere quando realizzare una riforma o un investimento specifico.

La relazione speciale introduce i concetti di "fasi fondamentali" o "elementi principali" di una riforma (o di un investimento) che dovrebbero essere contemplati da traguardi e obiettivi; la Commissione ricorda che tali concetti non sono né previsti dalla base giuridica né altrimenti definiti. Inoltre, come già espresso nella risposta della Commissione alla relazione speciale 21/2022¹⁶, la piena copertura di tutte le fasi delle iniziative giuridiche e politiche nazionali mediante traguardi e obiettivi a livello dell'UE non è né fattibile né prevista dalla base giuridica. Da una precedente relazione speciale è inoltre emerso che solo il 5 % delle riforme e degli investimenti valutati dalla Corte dei conti europea in questa relazione non è contemplato da traguardi o obiettivi di completamento¹⁷. La Commissione non condivide pertanto l'affermazione contenuta nella relazione secondo cui rappresenta un "rischio importante" il fatto che parti specifiche di una misura non siano specificamente contemplate da un traguardo o da un obiettivo e osserva che la relazione non chiarisce quale rischio ritiene di aver individuato¹⁸.

La Commissione prende atto dell'osservazione della relazione speciale secondo cui in alcuni casi non sono ancora disponibili dati o indicatori precisi sui risultati di riforme specifiche. La Commissione concorda con la Corte dei conti europea sul fatto che il regolamento RRF non richiede esplicitamente agli Stati membri di stabilire indicatori di risultato specifici e che tale strumento è importante per valutarne la performance. La Commissione osserva inoltre che, giacché l'attuazione dell'RRF è ancora in corso, molte delle riforme esaminate nella relazione sono state completate solo di recente o sono attualmente in fase di completamento e che pertanto spesso potrebbe non essere possibile fornire dati quantitativi o qualitativi sui risultati.

Inoltre, in quanto programma a livello dell'UE, l'RRF non può includere indicatori di risultato dettagliati per ogni riforma e investimento (oltre 2 800 in tutto) dell'RRF nei 27 Stati membri¹⁹.

La tabella 5 della relazione speciale illustra per un campione di 25 riforme se gli auditor ritengono che vi siano elementi che comprovino i risultati conseguiti. La Commissione osserva che la colonna "nessun risultato" comprende anche i casi in cui gli Stati membri non sono stati in grado di fornire alla Corte dei conti europea elementi convincenti che dimostrino l'esistenza di risultati. La Commissione sottolinea che la mancanza di dati sui risultati non equivale a dichiarare che "nessun risultato" è stato prodotto dalle riforme. Inoltre la classificazione "nessun risultato" implica un certo giudizio qualitativo.

¹⁶ Risposte della Commissione europea alla relazione speciale 21/2022 della Corte dei conti europea *Piani nazionali per la ripresa e la resilienza: la valutazione della Commissione*, pag. 8, https://www.eca.europa.eu/Lists/ECARepplies/COM-Replies-SR-22-21/COM-Replies-SR-22-21_IT.pdf.

¹⁷ Relazione speciale 26/2023, punto 30.

¹⁸ Relazione speciale, punto 52 e sintesi, punto VI.

¹⁹ Relazione speciale, punti da 61 a 65, sintesi, punto VII, e conclusioni, punto 79.

III. RISPOSTE DELLA COMMISSIONE ALLE RACCOMANDAZIONI DELLA CORTE DEI CONTI EUROPEA

Raccomandazione 1 – Tener sufficientemente conto delle sfide principali identificate nelle RSP

La Commissione dovrebbe:

- (a) far sì che qualunque futura revisione dei piani tenga sufficientemente conto degli elementi principali delle RSP, in particolare le sfide strutturali del mercato del lavoro.
- (b) Nella progettazione di strumenti connessi alle riforme e/o alle RSP, e fatto salvo il suo diritto di iniziativa legislativa, far sì che le sfide principali vengano affrontate adeguatamente.

Termine di attuazione: a) per qualunque futura revisione dei PNRR; b) durante la progettazione di strumenti connessi alle riforme e/o alle RSP.

La Commissione **non accoglie** la raccomandazione 1, lettera a).

La Commissione ritiene che, pur assicurando con la sua valutazione che ciascuna revisione mantenga almeno lo stesso livello di ambizione del PNRR iniziale, non vi siano fondamenti giuridici per chiedere agli Stati membri di introdurre nuove riforme e nuovi investimenti per affrontare ulteriori sfide specifiche individuate nelle RSP. In ogni caso, in linea con il regolamento RRF, la Commissione può valutare positivamente un piano solo se *"contribuisce ad affrontare in modo efficace tutte o un sottoinsieme significativo delle sfide, individuate nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese"*. Fintanto che il piano comprende misure riguardanti un *"sottoinsieme significativo"* di RSP, il regolamento RRF non fornisce alla Commissione una base per garantire che il piano tenga conto degli *"elementi principali"*; si tratta di una decisione che spetta allo Stato membro. La Commissione sottolinea inoltre che, giacché manca solo un anno e mezzo alla data di completamento prevista dal regolamento RRF per tutti i traguardi e gli obiettivi dell'agosto 2026, in questa fase gli Stati membri propongono generalmente solo modifiche minori ai rispettivi PNRR qualora, a causa di circostanze oggettive, traguardi e obiettivi specifici non possano più essere realizzati²⁰.

La Commissione **accoglie parzialmente** la raccomandazione 1, lettera b).

La Commissione non può pregiudicare la progettazione di future proposte legislative, comprese quelle relative ai futuri strumenti, né accogliere raccomandazioni la cui attuazione potrebbe non essere possibile a causa della progettazione di futuri strumenti che saranno decisi dai legislatori. Le future proposte legislative e la progettazione dei programmi dovranno essere adattate al contesto specifico in cui saranno presentate, in linea con le norme della Commissione in materia di preparazione delle proposte legislative, e in quanto tali non possono essere oggetto di una definizione ex ante.

Ciononostante la Commissione può confermare la sua intenzione di allinearsi agli orientamenti politici per la Commissione 2024-2029, che richiedono "un numero minore di programmi e un piano per

²⁰ Regolamento RRF, articolo 21, paragrafo 1.

ciascun paese che stabilisca un collegamento tra le riforme chiave e gli investimenti e incentrato sulle priorità comuni, compresa la promozione della coesione economica, sociale e territoriale"²¹.

La Commissione ricorda inoltre che la raccomandazione è in linea con la proposta originaria della Commissione di regolamento RRF²² e con il testo giuridico definitivo adottato dai colegislatori. Sia la proposta che la versione definitiva del regolamento RRF impongono a ciascuno Stato membro di dare seguito alle raccomandazioni specifiche per paese e pertanto di affrontare le principali sfide strutturali specifiche dello Stato membro.

Raccomandazione 2 – Far sì che le misure perseguano un insieme completo di traguardi e obiettivi

In cooperazione con gli Stati membri, la Commissione dovrebbe far sì che i traguardi e gli obiettivi riguardino tutti gli elementi principali delle riforme, comprese le riforme del mercato del lavoro.

Termine di attuazione: per qualsiasi revisione futura dei PNRR

La Commissione **accoglie parzialmente** questa raccomandazione.

La Commissione ricorda di aver accettato di attuare una raccomandazione formulata in una precedente relazione della Corte dei conti europea²³ per fare in modo che, nella sua valutazione dei traguardi e degli obiettivi, questi ultimi siano definiti in maniera adeguata e riflettano anche le fasi fondamentali dell'attuazione. La Commissione si sta adoperando per l'attuazione di questa raccomandazione. La Commissione ricorda inoltre di aver già raccomandato negli orientamenti del 2021 agli Stati membri sulla preparazione dei PNRR di includere gli elementi principali delle riforme nella loro descrizione e di utilizzarli come base per stabilire traguardi e obiettivi²⁴. In seguito all'accettazione della precedente raccomandazione della Corte dei conti europea la Commissione ha rafforzato questo messaggio nei successivi documenti di orientamento²⁵.

La Commissione non può accogliere pienamente la raccomandazione, dal momento che non può obbligare gli Stati membri a presentare traguardi e obiettivi supplementari. La Commissione accetta tuttavia di incoraggiare gli Stati membri, in caso di revisione di eventuali misure dell'RRF, a presentare traguardi e obiettivi che contemplino tutti gli elementi principali di tale misura, laddove pertinente e fattibile. Inoltre il regolamento RRF non individua le riforme del mercato del lavoro e la Commissione

²¹ Orientamenti politici per la prossima Commissione europea 2024-2029, Ursula Von der Leyen, 18 luglio 2024.

²² Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un dispositivo per la ripresa e la resilienza (COM(2020) 408).

²³ Relazione speciale 21/2022, raccomandazione 5.

²⁴ *Guidance to Member States – Recovery and Resilience Plans* (SWD(2021) 12): "[c]iò significa che le informazioni fornite in merito a ciascuna riforma inclusa nel piano devono essere sufficientemente granulari, così che sia possibile stabilire se rispondono agli obiettivi generali (attori e calendario delle riforme devono essere dettagliati) e che possano fungere da base per stabilire i target intermedi e finali e calcolare i costi associati stimati", pag. 14.

²⁵ Orientamenti sui piani per la ripresa e la resilienza (C/2024/4618): "[i] traguardi e gli obiettivi dovrebbero essere concepiti in modo da riflettere le fasi essenziali dell'attuazione delle riforme e degli investimenti", pag. 15.

non dispone pertanto di alcun fondamento giuridico per imporre agli Stati membri di agire in tal senso nei loro piani.

La Commissione ricorda inoltre che il "metodo di valutazione di traguardi e obiettivi nell'ambito del regolamento istitutivo del dispositivo"²⁶, che la Commissione applica a ogni valutazione dei traguardi e degli obiettivi, impone già alla Commissione di valutare se lo Stato membro abbia soddisfatto i requisiti della decisione di esecuzione del Consiglio, compresi eventuali elementi vincolanti della descrizione della misura collegati direttamente o indirettamente al traguardo o all'obiettivo oggetto di valutazione.

Raccomandazione 3 – Definire un metodo di valutazione dei risultati delle riforme

Nel preparare le proposte legislative per strumenti futuri, e fatto salvo il suo diritto di iniziativa legislativa, la Commissione dovrebbe proporre un metodo di valutazione dei risultati delle misure, in particolare delle riforme.

Termine di attuazione: durante la preparazione di proposte legislative per nuovi strumenti.

La Commissione **accoglie parzialmente** la raccomandazione.

La Commissione non può pregiudicare la progettazione di future proposte legislative, comprese quelle relative ai futuri strumenti, né accogliere raccomandazioni la cui attuazione potrebbe non essere possibile a causa della progettazione di futuri strumenti che saranno decisi dai legislatori. Le future proposte legislative e la progettazione dei programmi dovranno essere adattate al contesto specifico in cui saranno presentate, in linea con le norme della Commissione in materia di preparazione delle proposte legislative, e in quanto tali non possono essere oggetto di una definizione ex ante.

Tuttavia la Commissione concorda sulla necessità e nei limiti del paragrafo precedente conferma la sua intenzione di disporre di un solido quadro della performance che comprenda indicatori adeguati per i programmi futuri.

Al contempo la Commissione concorda pienamente con l'osservazione della Corte dei conti europea per cui, secondo il calendario di attuazione dell'RRF, è ancora prematuro misurare in modo esaustivo l'impatto delle riforme, che generalmente è oggetto di valutazioni ex post²⁷.

Raccomandazione 4 – Monitorare il contributo delle misure dell'RRF all'attuazione delle RSP

La Commissione dovrebbe fornire al Parlamento europeo e al Consiglio informazioni tempestive su quali misure dell'RRF, specialmente le riforme, abbiano contribuito all'attuazione delle RSP e in che modo.

²⁶ COM(2023) 99, allegato I.

²⁷ Relazione speciale, punto 62.

Termine di attuazione: dapprima entro la fine del 2026 (in vista dei prossimi negoziati per il prossimo QFP) e successivamente aggiornamento periodico fino alla valutazione ex post nel 2028.

La Commissione **accoglie** la raccomandazione.

Come riconosciuto dalla Corte dei conti europea nella relazione speciale²⁸, in questa fase è ancora prematuro valutare l'impatto delle riforme incluse nei PNRR. La Commissione osserva che può pertanto occorrere del tempo affinché il contributo delle riforme specifiche alle RSP risulti evidente. Al contempo gli Stati membri contribuiscono a dare seguito alle RSP anche attraverso misure non relative all'RRF. La Commissione effettua un'analisi annuale dei progressi compiuti dagli Stati membri nell'attuazione delle RSP nel quadro del semestre europeo²⁹. La Commissione osserva che tale analisi è stabilita nell'ambito della base giuridica del semestre e deve pertanto concentrarsi sui progressi complessivi delle RSP; la Commissione non può quindi modificare unilateralmente tale analisi per renderla specificamente un'analisi del ruolo delle misure dell'RRF. La Commissione si adopererà tuttavia affinché in questa valutazione si faccia un riferimento più sistematico sotto il profilo qualitativo ai contributi delle pertinenti misure dell'RRF.

Inoltre la valutazione intermedia dell'RRF del febbraio 2024³⁰ comprende una prima analisi dell'impatto delle misure dell'RRF sui progressi compiuti nell'attuazione delle raccomandazioni specifiche per paese. La Commissione prevede di includere ulteriori analisi nella valutazione ex post che sarà pubblicata entro dicembre 2028.

²⁸ Relazione speciale, punto 62.

²⁹ In particolare le relazioni per paese del semestre europeo disponibili sul sito web della Commissione (edizione 2024): https://economy-finance.ec.europa.eu/publications/2024-european-semester-country-reports_it.

³⁰ *Mid-Term Evaluation of the Recovery and Resilience Facility* (SWD(2024) 70).